

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PEI

Alla luce delle disposizioni dettate dal D.lgs. 66/2017, dal conseguente DI 182/2020 e dalle disposizioni correttive di cui al Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, la valutazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza è condotta secondo criteri riguardanti il "funzionamento" e indirizzati a favorire una migliore inclusione dell'alunno nel contesto scolastico.

I livelli di disabilità (lieve e grave: articolo 3, comma 1, e articolo 3, comma 3, legge 104/92), nella nuova prospettiva bio-psico-sociale, sono connessi all'interazione della persona con il contesto, quindi al livello di "restringimento della partecipazione" (ossia i problemi che un soggetto può sperimentare nel coinvolgimento in situazioni di vita), derivante da barriere allo sviluppo degli apprendimenti e delle dimensioni previste (dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione; dimensione della comunicazione e del linguaggio; dimensione dell'autonomia e dell'orientamento; dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento).

In riferimento alla suddetta "restrizione della partecipazione" sono individuati cinque condizioni/livelli riguardanti le "capacità iniziali" dell'alunno: assente – lieve – media – elevata - molto elevata.

A ciascuno dei sopra riportati livelli corrispondono dei "range" orari (indicati nell'Allegato C1 al Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023), necessari a ripristinare le condizioni di funzionamento.

I già menzionati livelli costituiscono quello che vengono definiti "supporti al funzionamento" e sono illustrati nell'Allegato C al Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023.

È il Profilo di Funzionamento che indica la condizione dell'alunno in relazione alla sua restrizione di partecipazione. Alla luce di quanto detto, in caso di alunno con un livello (individuato nel PF) di restrizione di partecipazione di grado "molto elevato", la scuola deve progettare interventi di propria competenza entro il range corrispondente (ad esempio per la Scuola Primaria: 17-22 ore).

Il fabbisogno, quindi, è strettamente correlato agli effettivi interventi messi in atto su piani diversi: dal sostegno didattico, all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, all'assistenza igienica di base, al lavoro cooperativo dei compagni di classe, di tutti gli insegnanti, alla fornitura di ausili, all'uso di nuove tecnologie, agli interventi sull'ambiente.

Proposta ore

Il GLO, in conclusione, come riportato nell'articolo 18 del D.I. 182/2020 modificato dal D.M. 153/2023, sulla base del Profilo di Funzionamento:

1. Individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione dei relativi "supporti al funzionamento", utilizzando l'Allegato C;
2. Formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e *l'assistenza igienica e di base, nonché di specialistica (*all'autonomia e/o *comunicazione), nell'ambito dei range e dell'entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all'Allegato C1.

Nella definizione del già menzionato fabbisogno, il GLO tiene conto delle "capacità" dell'alunno indicate nel Profilo di Funzionamento.

Il dirigente scolastico, poi, secondo quanto previsto dal D.lgs. 66/2017:

1. raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia degli alunni con accertata

condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno;

2. trasmette, sulla base della proposta effettuata dal GLO, la richiesta agli Enti preposti all'assegnazione delle misure di sostegno "ulteriori" rispetto a quello didattico (relative all'assistenza, all'autonomia e/o comunicazione).

(* Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017.)